

Modulo offerta tecnica Tutela legale

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

MODULO OFFERTA TECNICA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta B - "offerta tecnica")

LOTTO N. 2 Tutela legale - CIG ZB82DEC299

Il	sottoscritto
.....	
nato a	il in
qualità di	con sede in
..... Via..... partita IVA	
.....	iscritta alla C.C.I.A.A. di
.....	

Dichiara di apportare le varianti di seguito indicate:

Varianti: punteggio massimo 70 punti - Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1			
Opzioni	Massimali assicurati	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	€ 50.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno	zero	-----
Opzione A	€ 60.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno	15	<input type="checkbox"/>
Opzione B	€ 70.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno	25	<input type="checkbox"/>

Variante n. 2			
Opzioni	Art. 1.3 Regolazione del premio Scheda di polizza	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	<p>Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato, per ogni annualità, in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda/allegato di polizza ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base al consuntivo degli elementi variabili presi a riferimento per il conteggio, alla data di scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la regolazione.</p> <p>A tale proposito si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. - Ai fini del conteggio del premio definitivo, le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione vengono devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data 	zero	-----

Modulo offerta tecnica Tutela legale

	<p>di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.</p> <p>– La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.</p> <p>Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.</p> <p>Scheda di polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (<i>come definite in polizza</i>). Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Retribuzioni lorde annue (euro)</th> <th style="text-align: center;">Tasso lordo pro mille</th> <th style="text-align: center;">Premio lordo annuo (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">600.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo (euro)	600.000,00				
Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo (euro)							
600.000,00									
Opzione A	<p>Sostituzione delle clausole base di gara con le seguenti:</p> <p>Art. 1.3 Regolazione del premio Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario. Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.</p> <p>Scheda di Polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (<i>come definite in polizza</i>).</p>	10	<input type="checkbox"/>						

Modulo offerta tecnica Tutela legale

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Retribuzioni lorde annue (euro)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Tasso lordo pro mille</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Premio lordo annuo (euro)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">600.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo (euro)	600.000,00				
Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo (euro)							
600.000,00									
<u>Il premio è da considerare forfettario non soggetto a regolazione annua.</u>									

Variante n. 3			
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia - Punto a) validità retroattiva	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso..	zero	-----
Opzione A	Sostituzione della clausola base di gara con la seguente: La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non oltre 7 (sette) anni prima della data di effetto del presente contratto , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.	10	<input type="checkbox"/>
Opzione B	Sostituzione della clausola base di gara con la seguente: La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non oltre 10 (dieci) anni prima della data di effetto del presente contratto , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.	20	<input type="checkbox"/>

Variante n. 4			
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia - Punto b) validità postuma	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 5 (cinque) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza , fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.	zero	-----

Modulo offerta tecnica Tutela legale

Opzione A	Sostituzione della clausola base di gara con la seguente: La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 7 (sette) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza , fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.	5	<input type="checkbox"/>
Opzione B	Sostituzione della clausola base di gara con la seguente: La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 10 (dieci) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza , fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.	10	<input type="checkbox"/>

Variante n.5			
Opzioni	Art. 3.4 Anticipo indennizzi	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	€ 5.000,00	zero	-----
Opzione A	€ 7.500,00	3	<input type="checkbox"/>
Opzione B	€ 10.000,00	5	<input type="checkbox"/>

N.B.: nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di assicurazione e pertanto all'offerente saranno assegnati punti 0 (zero).

L'offerta viene presentata:

- singolarmente
- in RTI costituendo con le imprese _____
- in RTI costituito con le imprese _____
- da consorzio costituito con le imprese _____
- da consorzio costituendo con le imprese _____
- in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):
 - 1) _____ quota _____
 - 2) _____ quota _____
 - 3) _____ quota _____

Modulo offerta tecnica Tutela legale

Luogo, data

Il dichiarante

LEGGIBILE)

(TIMBRO, FIRMA PER ESTESO E

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura.